



# COMUNE DI CARMIANO

PROVINCIA DI LECCE

Ord. n. 108 del 24/11/2022

**Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA GESTIONE DELLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE**

## IL SINDACO

**Vista** la LEGGE 14 agosto 1991, n.281 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo ed in particolare l'art. 2 commi 8,9 e 10: 8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per il territorio e riammessi nel loro gruppo. 9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili. 10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura e le condizioni di sopravvivenza.

**Considerato** che la Legge Regionale Puglia n. 2 del 7 febbraio 2020 recante "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n.12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)" al fine di "favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute, il benessere e l'ambiente, promuove la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela degli animali e ne sancisce il diritto alla dignità di esseri viventi e il rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, condannano ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono".

**Considerato** che, ai sensi della citata legge regionale, per **colona felina** si intende un "gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo"; per **habitat di colonia felina** "qualsiasi territorio urbano o porzione di esso, pubblico o privato, edificato e no, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini"; per **responsabile di colonia felina** si intende persona fisica che si occupa delle cura e dell'alimentazione della colonia felina senza assumere le vesti di proprietario.

**Visto** che l'art.13 della legge regionale recante "Protezione dei gatti" prevede che:

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat.
2. I comuni singoli o associati, in collaborazione con i servizi delle ASL, le associazioni di protezione e privati cittadini, provvedono a individuare gli areali di distribuzione delle colonie di felini al fine di conoscerne la consistenza e la dislocazione. Tale individuazione è propedeutica e consente la pianificazione degli interventi di controllo delle colonie di animali e la salvaguardia della territorialità dei medesimi.
3. Le colonie censite di felini possono essere gestite da associazioni di protezione animale o da

singoli cittadini che ne curano la salute e le condizioni di sopravvivenza, previa richiesta al comune e d'intesa con i servizi veterinari delle ASL.

4. I gatti che vivono in libertà in colonie feline regolarmente censite sono sterilizzati a cura dei servizi veterinari della ASL territorialmente competente e reinseriti nel loro gruppo originario.

5. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione, per le cure sanitarie necessarie al loro benessere ed è garantita dai gestori della colonia con il coordinamento dei servizi veterinari della ASL.

6. I soggetti che curano l'alimentazione e la gestione delle colonie feline sono tenuti a rispettare le norme di igiene pubblica e decoro urbano, evitando la dispersione degli alimenti e provvedendo alla pulizia dell'area.

Considerato che l'obiettivo è quello di sensibilizzare la cittadinanza e far applicare la normativa a tutela dei gatti;

Considerato, inoltre, che:

- l'Amministrazione comunale garantisce la tutela del benessere ed il controllo demografico e sanitario dei gatti liberi di competenza pubblica;

- la gestione pubblica necessita della preziosa collaborazione del volontariato, a partire dalle offerte alimentari nei punti autorizzati per la somministrazione, identificati per ciascuna colonia felina censita, evitando equivoci tra volontari zoofili e vicinato;

- è opportuno individuare, le aree idonee dove istituire le colonie feline anche mediante apposizione di segnaletica e di regolamentare le modalità di gestione dei punti di alimentazione, delle colonie feline regolarmente censite e della convivenza con i gatti;

VISTI inoltre:

- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

- la Legge 689/1981 e s.m.i.;

- il DPR 320/54 recante "regolamento di Polizia Veterinaria";

- la Legge n. 189/2004 e le modifiche apportate all'art. 727 del Codice Penale;

### **DISPONE CHE**

1) i gatti che vivono in stato di libertà nel territorio comunale sono sotto il controllo e la tutela del Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale (Asl);

2) i gatti liberi sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli, catturarli o allontanarli dal loro habitat. Nel caso di episodi di accertato maltrattamento sono applicate le sanzioni previste con particolare riferimento alla Legge Regionale 7 febbraio 2020 e la legge 189/2004;

3) una colonia felina esiste solo quando è istituita dal Comune, con anche l'apposizione di

cartellonistica, indipendentemente dal numero di gatti che la compone, che vivono stabilmente in un determinato territorio urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato. Pertanto qualora un'associazione o un cittadino rilevi la presenza di gatti liberi in una determinata area deve darne comunicazione al Comune;

4) il Comune, d'intesa con l'Asl competente, provvede a censire le zone in cui è stata rilevata la presenza dei gatti liberi e procede all'istituzione della colonia mediante sopralluogo e compilazione della scheda di identificazione ed individua un referente;

5) i cittadini che intendono essere riconosciuti come referenti di colonie feline sono tenuti a:

a) prendere accordi con l'ufficio di Polizia Locale del Comune che provvederà a rilasciare apposito tesserino di riconoscimento per l'autorizzazione all'alimentazione e alla cura dei gatti. Il tesserino può essere sospeso o ritirato qualora il comportamento del titolare non risulti corretto. In ogni caso l'accesso dei referenti a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario;

b) tenere sotto controllo la salute, l'alimentazione dei gatti nonché lo stato igienico dell'area di somministrazione;

c) collaborare con il Comune nel mantenere aggiornato il censimento dei gatti liberi, relativamente al numero dei soggetti presenti ed alle loro condizioni sanitarie;

6) ai referenti è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale;

7) i punti di alimentazione diventano riferimento per la colonia felina solo qualora si accertino, da parte del Comune e dell'Asl, i presupposti favorevoli per l'applicabilità dei programmi previsti. Non saranno inserite nel programma di limitazione delle nascite dei gatti liberi, le segnalazioni con esito non favorevole per inapplicabilità della normativa istitutiva o fin tanto che non venga conseguito regolarizzazione/censimento riconosciuto;

8) è vietato, se non previsto dal Comune o dall'Asl:

a. catturare gatti vaganti;

b. spostare punti di alimentazione;

c. immettere in libertà gatti domestici abituati solo in casa;

d. immettere sul territorio gatti vaganti di competenza di altri comuni, province o regioni.

Eventuali spostamenti possono essere effettuati solo in collaborazione con il Comune ed il servizio veterinario ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie. I felini catturati verranno reimmessi all'interno della colonia di provenienza.

9) è vietato a chiunque di ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura. E' inoltre vietato innalzare barriere o porre impedimenti di qualsiasi tipo che impediscano la libera circolazione dei gatti all'interno del loro habitat o possano costituire per gli stessi fonte di pericolo;

10) sull'intero territorio comunale è fatto divieto a chiunque non autorizzato di offrire cibo a gatti liberi o lasciarne comunque a loro disposizione. Chiunque intenda collaborare, anche solo per offerte di cibo, deve contattare l'ufficio di Polizia Locale del Comune per gli accordi;

11) l'Asl, tramite i servizi veterinari, provvede alla sterilizzazione dei gatti censiti. I gatti sterilizzati vengono identificati mediante microchip e registrati all'anagrafe degli animali d'affezione del Comune;

12) la cattura ed il trasferimento dei gatti liberi per comprovati motivi sanitari o per potenziali rischi per il benessere degli animali deve essere effettuata dal servizio per la protezione e il controllo della popolazione canina comunale;

13) la cattura ed il trasferimento presso i servizi veterinari delle Asl, ai fini della sterilizzazione dei gatti liberi, può essere effettuata dal servizio di cui sopra ed anche dai referenti di colonia formalmente riconosciuti ed autorizzati. Successivamente alla sterilizzazione i gatti saranno reinseriti nella colonia di appartenenza;

14) i gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi secondo le modalità previste dalla normativa vigente, a seguito di valutazione del medico veterinario, la soppressione deve avvenire con metodo eutanasico e praticata unicamente da medici veterinari ai sensi dell'art. 14 c.1 lett.e) della Legge Regionale 7 febbraio 2020;

15) la presenza di persone zoofile che si occupano dei gatti è garanzia di animali in buona salute e controllati dal punto di vista demografico. Non deve essere pertanto operata una criminalizzazione generalizzata verso chi si occupa dei gatti liberi che hanno trovato il loro habitat in aree condominiali.

### **AVVERTE**

Che i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 sino ad euro 500,00 prevista dall'art. 7bis co. 1bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., fatto salvo l'applicazione di eventuali altre specifiche norme sanzionatorie ;

### **RENDE NOTO**

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di competenza o entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71.

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e resa nota mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di Carmiano.

che il presente provvedimento sia notificato, anche solo attraverso posta elettronica certificata:

per opportuna conoscenza e comunque ad ogni buon fine:

- all'ASL/LE - U.O. Servizi Veterinari di Copertino;
- al Corpo di Polizia Locale di Carmiano;
- alla locale Stazione dei Carabinieri;
- all'Assessore con delega al randagismo avv. Maria Lucia Pellegrino per opportuna conoscenza;
- al Responsabile comunale del servizio randagismo per competenza.

IL SINDACO

f.to Avv. Giovanni ERROI

Carmiano, 24/11/2022

**Il Sindaco**  
f.to Giovanni ERROI

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Carmiano:  
<https://www.comune.carmiano.le.it>

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
**- SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE -**

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 24/11/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi:

*Dalla Residenza Comunale, li 24/11/2022*

Il Sindaco  
f.to Giovanni ERROI

---